




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1976

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

N. 62 – 11 febbraio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1976

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

N. 62 – 11 febbraio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1976
Titolo:	Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	no
Relatrice per la Commissione di merito:	Caroppo (FI-PPE)
Commissione competente:	IX (Trasporti)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche all'articolo 9 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

È oggetto della presente Nota il testo dell'AC 1976, come modificato dalla Commissione di merito (IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Né il testo originario del provvedimento né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente risultano corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 9 del Codice della strada, in materia di autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

Le norme modificano l'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), in materia di autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 1, introducendo il principio che sulle strade e aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Tali competizioni devono essere comunque autorizzate al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario.

A legislazione vigente tali competizioni sono vietate, salvo autorizzazione.

- resta sostanzialmente fermo quanto già previsto a legislazione vigente, circa gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni [comma 1, lettera *a*]).

Per le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, i soggetti competenti sono:

- il comune, qualora la competizione si svolga nel solo territorio comunale;
- la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la competizione interessi più comuni;
- la regione o la provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, qualora la competizione interessi il territorio di più regioni.

Per le gare con veicoli a motore:

- la regione e le province autonome per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- la regione per le strade regionali; le province e (con novella rispetto a quanto previsto a legislazione vigente) le città metropolitane per le strade provinciali;
- i comuni per le strade comunali;
- qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi;
- modificano il comma 2, sopprimendo le parole che prevedono che le autorizzazioni richieste dai promotori “possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada” [comma 1, lettera *b*]);
- modificano il comma *7-bis*, che subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La novella chiarisce che la sospensione temporanea è disposta dal sindaco, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, e dal prefetto negli altri casi [comma 1, lettera *c*]);
- modificano il comma 9, prevedendo che, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada [comma 1, lettera *d*]).

L'articolo 6, comma 12, del Codice della strada prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito

al trasporto di cose, la sanzione è elevata da euro 430 ad euro 1.731. In questa ultima ipotesi consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 (Codice della strada), prevedendo alcune semplificazioni in materia di autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. Resta sostanzialmente fermo quanto già previsto a legislazione vigente, circa gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, prevedendosi la possibilità di indire una conferenza di servizi, qualora per il rilascio dell'autorizzazione sia necessario acquisire autorizzazioni da parte di più enti. Si prevede infine che, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada (pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, elevata da euro 430 ad euro 1.731 se commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

In particolare, non si formulano osservazioni:

- con riguardo alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, dal momento che non vengono sostanzialmente modificate le disposizioni inerenti alla competenza dei soggetti chiamati al rilascio delle autorizzazioni medesime;
- con riferimento alla previsione della sanzione amministrativa in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, giacché l'eventuale maggior gettito da sanzioni non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica;
- con riguardo alla possibilità di indire una conferenza di servizi, attesa la natura ordinamentale della disposizione.